



CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE  
SERVIZI TECNICI

COORDINAMENTO EDILIZIA SCOLASTICA  
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA NUOVE OPERE



# DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA VIA MILLIO 42

**Allegato 6: Disciplinare d'incarico per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.**

*Il Responsabile del Procedimento*  
Arch. Isabella Quinto

## CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

recante patti e condizioni per le prestazioni relative alla redazione dei progetti definitivo ed esecutivo, nonché alla direzione e contabilità lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente ai lavori di:

.....

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in duplice copia originale, tra:

- Comune di Torino (di seguito nominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente-pro tempore del Settore Edilizia Scolastica Nuove Opere, .....domiciliato per la carica in Via Bazzi 4, ai sensi dell'art. 55, comma 4, del vigente Regolamento Comunale per i Contratti della Città adottato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 7/3/05 (n.mecc. 2004 08060/003) esecutiva dal 21/03/05 e

- il professionista / l'ATP costituita da:

.....(capogruppo) nato a ..... avente studio professionale in Via .....Codice Fiscale .....Partita Iva.....

Si conviene e si stipula quanto segue.

### Art. 1. Oggetto dell'incarico

1. I...signor (l'ATP formata da.....), iscritto all'Albo .....della provincia di..... al n. ...., libero professionista, con studio in ..... (prov. ....), Via ..... (c.f. ...., partita IVA .....), che ha individuato, tra i suoi componenti, quale responsabile per la direzione e contabilità lavori il .....iscritto all'Albo degli.....e per il Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione il.....iscritto all'Albo degli.....si impegna ad assumere l'incarico, affidato dall'Amministrazione Comunale di TORINO, relativo alla redazione dei progetti definitivo ed esecutivo e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i. nonché degli articoli 4 e 12 del decreto legislativo n. 494 del 14.08.1996, e s.m.i. e alla prestazione di direzione e contabilità lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i. art. 125 R.G. approvato con D.P.R. 554 nonché degli articoli 5 del decreto legislativo n. 494 del 14.08.1996 e s.m.i. relativamente ai lavori indicati in epigrafe.
2. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al Regolamento Generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 16, comma 2, legge 109/94 e s.m.i. e dovranno essere altresì conformi alle direttive dell'Ispettorato Tecnico dell'Amministrazione (All. 1 Modulistica direzione e contabilità lavori) che vengono allegate al

presente contratto e ne costituiscono parte integrante.

## **Art. 2. Obblighi legali e riferimenti vincolanti**

1. Il professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza di ogni normativa vigente o che sarà emanata in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. L'incarico è affidato e accettato con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti da:
  - a) l'articolo 16, commi 2,3,4,5 e 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i;
  - b) l'articolo 17, commi 14-quinquies e 14-sexies, stessa legge;
  - c) il Regolamento Generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
  - d) gli articoli 4, 5 e 12, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i;
  - e) il Capitolato Generale approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145.
3. Il professionista si impegna al rispetto dei disposti dell'art. 17 comma 9 della L. 109/94 e s.m.i. e dell'art. 23 comma 4 del D.lgs 157/95 e s.m.i.
4. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.
5. Il professionista si impegna al rispetto dei tempi e delle prescrizioni previste nell'all. 1 Modulistica Ispettorato Tecnico dell'Amministrazione.
6. Resta a carico del professionista incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; il professionista è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
7. Il professionista si impegna a prendere conoscenza del Codice Etico approvato con deliberazione della G.C. del 28.01.03 n.mecc. 200300530/003 esecutiva dal 16/2/2003.

## **Art. 3 Descrizione delle prestazioni**

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico, consistono in:
  - PRESTAZIONI PROGETTUALI  
Progettazione definitiva  
Progettazione esecutiva
  - DIREZIONE LAVORI
  - CONTABILITA' DEI LAVORI E ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE.

## - PRESTAZIONI SPECIALI

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

2. Il professionista incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione affidante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali modifiche.
3. Tutte le spese sono conglobate, con ciò intendesi che il professionista incaricato rinuncia espressamente a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

### **Art. 4. Disposizioni generali in materia di progettazione**

1. La progettazione deve prevedere gli interventi necessari per il rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni sul luogo di lavoro, abbattimento barriere architettoniche, edilizia scolastica, nonché esigenze manutentive specifiche.
2. La progettazione ha come fine la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del rapporto ottimale fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è inoltre tesa a minimizzare l'uso di risorse materiali non rinnovabili e massimizzare il riutilizzo di risorse naturali impegnate dall'intervento, nonché alla massima facilità ed economicità di manutenzione, efficienza costante nel tempo dei materiali e dei componenti, possibilità di facile sostituzione degli elementi, compatibilità dei materiali e agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.
3. I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione; i materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.
4. E' vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. E' ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purchè accompagnata dalla espressione "o equivalente", allorchè non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.
5. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
6. I progetti sono redatti tenendo conto delle esigenze didattiche nel rispetto e compatibilità con le normative vigenti.
7. La prestazione progettuale, a qualunque livello della progettazione, comprende la

partecipazione del professionista alle riunioni periodiche che l'Amministrazione convocherà ogni qualvolta ne riscontri la necessità, al fine di verificare l'evoluzione delle fasi progettuali in funzione delle esigenze prospettate dall'intervento oggetto della prestazione o per chiarimenti e illustrazioni all'utenza.

8. Le analisi dei costi elementari, degli oneri accessori e dei prezzi delle opere finite come pure ogni altra valutazione degli elementi del progetto, saranno riferite per quanto possibile, agli elenchi prezzi della Città di Torino in vigore.  
Qualora sia indispensabile prevedere l'esecuzione di una lavorazione, di un'esecuzione speciale, di un approvvigionamento particolare o di una prestazione accessoria non prevista nei suddetti elenchi, e sia necessaria l'adozione di un nuovo prezzo, dovrà essere preventivamente proposto al responsabile di procedimento accompagnato da un'accurata analisi per unità di misure con l'applicazione dei prezzi elementari contenuti negli Elenchi Prezzi Città di Torino ed in loro mancanza con l'utilizzo dei prezzi ricavati dalle migliori condizioni di mercato da dimostrarsi con relazione supportata da indagine merceologica.

### **Art. 5 Progettazione Definitiva**

1. Il progetto definitivo è redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso nel confronto con le esigenze espresse dalle direzioni didattiche, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dell'accertamento di conformità urbanistica e igienico edilizia, nonché dell'acquisizione di pareri tecnici o amministrativi (VV.FF. - ASL - Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, ecc.....)
2. Il progetto definitivo comprende:
  - a) relazione descrittiva;
  - b) relazioni tecniche specialistiche;
  - c) rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;
  - d) elaborati grafici;
  - e) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
  - f) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
  - g) computo metrico estimativo;
  - h) quadro economico.
3. Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari sono sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche o di costo.
4. Gli elaborati grafici e descrittivi devono essere redatti, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, ai sensi del Regolamento Generale approvato con D.P.R. 21/12/99 n. 554.

### **Art. 6 Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti - Conferenza di servizi.**

1. La prestazione progettuale relativa al progetto definitivo comprende tutti gli adempimenti tecnici, con la formazione di relazioni, elaborati, rappresentazioni e ogni altro atto necessario, ancorchè non specificato in precedenza, necessari all'acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di assenso,

comunque denominato, in particolare per il conseguimento:

- a) in materia sanitaria o igienico-sanitarie;
  - b) in materia di prevenzione incendi;
  - c) in materia storica e/o architettonica ex titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999;
  - d) in materia ambientale e/o paesaggistica ex titolo II del decreto legislativo n. 490 del 1999;
  - e) in materia di approvvigionamento delle risorse energetiche e di collegamento alle reti relative al ciclo delle acque, anche tramite semplici allacciamenti ai soggetti erogatori dei pubblici servizi, compresa la definizione dei relativi costi e contributi necessari a tali allacciamenti;
2. In particolare nella progettazione sono comprese le prestazioni relative a:
- a) redazione e presentazione della pratica completa per l'ottenimento dell'autorizzazione o del nulla-osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte in caso di intervento su immobili vincolati ai sensi del titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999;
  - b) redazione e presentazione della pratica completa per l'ottenimento dell'autorizzazione sub-delegata da parte dell'autorità comunale, della provincia, della comunità montana o dell'ente gestore del parco (ognuno a seconda delle proprie competenze territoriali) in caso di intervento su immobili vincolati ai sensi del titolo II del decreto legislativo n. 490 del 1999;
  - c) redazione e presentazione della pratica completa per l'ottenimento dei pareri del servizio provinciale dei Vigili del Fuoco sotto il profilo della sicurezza, del servizio igiene pubblica della A.S.L. sotto il profilo dell'igiene edilizia, della Commissione provinciale pubblici spettacoli, delle autorità titolari dei suoli confinanti o delle infrastrutture quali Regione, Provincia, Ferrovie dello Stato, A.N.A.S., Autorità di bacino, Magistratura delle Acque, Ispettorati, che siano in qualche modo interessate o coinvolte nell'opera o che debbano rilasciare per qualunque motivo il proprio assenso comunque denominato.
  - d) redazione e presentazione della pratica completa per l'acquisizione del parere consultivo della Commissione Edilizia, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Edilizio.
3. La prestazione progettuale comprende tutti gli adempimenti di cui al comma 1, eventualmente necessari o prescritti per la richiesta o l'ottenimento di finanziamenti da parte di soggetti diversi dall'amministrazione.
4. La prestazione progettuale comprende altresì tutti gli adempimenti di cui al comma 1, eventualmente necessari o prescritti per la valutazione e l'approvazione del progetto in ambito di conferenza di servizi, qualora a tali conferenze sia stato convocato il professionista.
5. Nel progetto definitivo sono comprese le prestazioni relative alla redazione e presentazione di una relazione che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche, nonché di una relazione che attesti la conformità alle disposizioni in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche.

### **Art. 7. Verifica del Progetto Definitivo**

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge 109/94 e s.m.i. il progetto definitivo è sottoposto, a cura del responsabile del procedimento e alla presenza del professionista, a una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria, all'entità e all'importanza dell'intervento.
2. La verifica è finalizzata ad accertare la qualità concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed

economica della soluzione progettuale prescelta e la sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel documento preliminare alla progettazione o negli altri atti di indirizzo e di programmazione, per ottimizzare la soluzione progettuale prescelta.

3. La verifica comporta il controllo della coerenza esterna tra la soluzione progettuale prescelta e il contesto in cui l'intervento progettato si inserisce, il controllo della coerenza interna tra gli elementi o componenti della soluzione progettuale prescelta e del rispetto dei criteri di progettazione ai sensi del Regolamento Generale approvato con DPR 554/99 la valutazione dell'efficacia della soluzione progettuale prescelta sotto il profilo della sua capacità di conseguire gli obiettivi attesi, e la valutazione dell'efficienza della soluzione progettuale prescelta intesa come capacità di ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione.
4. Del procedimento di verifica è redatto verbale in contraddittorio tra il responsabile del procedimento e il professionista. Tale verbale deve dare atto della conclusione del procedimento di verifica che può essere:
  - a) positiva;
  - b) positiva con prescrizioni;
  - c) negativa relativa;
  - d) negativa assoluta.
5. La conclusione positiva o positiva con prescrizioni può risultare anche da atti concludenti del responsabile del procedimento, quale l'autorizzazione o la comunicazione al professionista di procedere al successivo livello di progettazione.
6. La conclusione negativa relativa, adeguatamente motivata, comporta la necessità per il professionista di rielaborare il progetto preliminare ovvero di predisporre altre soluzioni in maggiore conformità alle indicazioni del responsabile del procedimento.
7. La conclusione negativa assoluta, adeguatamente motivata, comporta la risoluzione del contratto con il professionista ai sensi dell'articolo 2237 del codice civile.

### **Art. 8 Progettazione Esecutiva**

1. Il progetto esecutivo costituisce l'espressione attuativa e cantierabile di tutte le lavorazioni e, pertanto definisce compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio dei provvedimenti abilitativi o di accertamento di conformità urbanistica, di conferenza di servizi di pronuncia di compatibilità ambientale e di altre autorizzazioni obbligatorie, ovvero il provvedimento di esclusione delle procedure, ove previsti.
2. Il progetto esecutivo comprende:
  - a) relazione generale;
  - b) relazioni specialistiche;
  - c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e

- miglioramento ambientale;
- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) piani di sicurezza e di coordinamento;
- f) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico,
- g) cronoprogramma,
- h) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- i) lista delle lavorazioni e forniture previste;
- l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

3. E' vietato prevedere negli atti progettuali che uno o più d'uno degli adempimenti di cui al comma 2, con particolare riguardo ai particolari costruttivi, ai calcoli strutturali o impiantistici, siano a carico dell'appaltatore ovvero siano da definire in corso d'opera.
4. La qualità della documentazione e degli elaborati deve essere tale da non rendere necessari interventi successivi di adeguamento.
5. Gli elaborati grafici e descrittivi devono essere redatti, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, ai sensi del Regolamento Generale approvato con DPR 21/12/99 n. 554 e dell'art. 4 e 12 del decreto legislativo n. 494 del 96 e s.m.i;
6. Il cronoprogramma delle lavorazioni deve essere compatibile, nel rispetto della normativa sulla sicurezza ,con l'attività didattica.

#### **Art. 9. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.**

1. Il piano prevede l'organizzazione delle lavorazioni nel rispetto delle normative sulla sicurezza. La redazione del piano comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni, le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi.  
Il piano contiene in particolare le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento deve essere redatto, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, ai sensi del Regolamento Generale approvato con D.P.R. 21/12/99 n. 554 e dell'art. 4 e 12 del decreto legislativo n. 494 del 96 e s.m.i.
3. Il costo per la sicurezza, che si identifica negli oneri per l'attuazione delle misure previste dal piano, è inequivocabilmente evidenziato nel piano stesso in modo da essere esposto come costo non oggetto di offerta in caso di offerta a prezzi unitari, in sede di gara, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, primo periodo, della legge 109/94 e s.m.i. e dell'art. 12 comma 1, del decreto 494/96 e s.m.i.  
Il costo per la sicurezza comprende:  
gli oneri "speciali", ovvero gli oneri più propriamente afferenti alla dinamica del cantiere (presenza in cantiere dell'ambulanza, di un presidio medico, le riunioni mensili degli operai, le riunioni di coordinamento....) che si configurano al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 3,



comma 3 del D. Lgs. 494/96 e s.m.i. e

gli oneri "intrinseci", ovvero gli oneri inclusi nei prezzi unitari delle singole lavorazioni, onnipresenti per ogni tipologia di appalto di opera pubblica, in quanto i prezzi delle lavorazioni sono di per sé già comprensivi della quota afferente le spese relative ai presidi di sicurezza (art. 34, comma 2 D.P.R. 554/99).

La somma degli oneri speciali ed intrinseci rappresenta il costo della sicurezza da evidenziare nei bandi di gara, non soggetto a ribasso ai sensi dell'art. 31, comma 2 della Legge 109/94 e s.m.i.

Il costo per la sicurezza è individuato mediante computo metrico estimativo, redatto sulla base di un computo metrico che individui quantitativamente gli adempimenti, gli apprestamenti e le misure proposte, e di un elenco prezzi fondato su una adeguata analisi di questi ultimi.

Gli oneri intrinseci sono evidenziati attraverso l'indicazione della percentuale di scorporo da applicare al costo delle opere. Gli oneri speciali sono evidenziati in uno dei seguenti modi:

- a) quale prezzo a corpo onnicomprensivo per tutti gli oneri per la sicurezza speciale, la cui voce e descrizione è costituita dal piano medesimo, completo degli elementi di cui al comma 2;
- b) quale risultato della quantità di singoli oneri o apprestamenti, a misura, moltiplicato per il prezzo unitario dei medesimi;
- c) una forma mista tra quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), in tal caso con separazione netta e inequivocabile tra la parte di oneri per la sicurezza speciali stimati a corpo e la parte stimata a misura.

Gli oneri della sicurezza speciali e intrinseci, valutati a corpo o a misura, sono invariabili e imm modificabili in sede di gara, sono altresì invariabili e imm modificabili anche nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo i casi particolari previsti dall'ordinamento.

#### **Art. 10. Validazione del progetto esecutivo.**

1. Prima dell'approvazione, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con il professionista a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente e ai precedenti livelli di progettazione, con riferimento ai seguenti elementi:
  - a) corrispondenza dei nominativi dei professionisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
  - b) completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
  - c) completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici;
  - d) esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e idoneità dei criteri adottati;
  - e) esistenza del computo metrico-estimativo e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi e alle prescrizioni regolamentari;
  - f) rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
  - g) esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
  - h) acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;
  - i) coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale nonché verifica della corrispondenza di queste ai canoni della legalità.
2. Del procedimento di validazione è redatto verbale in contraddittorio tra il responsabile del procedimento e il professionista. Tale verbale deve dare atto della conclusione del

procedimento di validazione che può essere:

- a) positiva;
- b) positiva con prescrizioni;
- c) negativa relativa;
- d) negativa assoluta.

3. La conclusione positiva o positiva con prescrizioni può risultare anche da atti concludenti del responsabile del procedimento, quale l'approvazione del progetto esecutivo.
4. La conclusione negativa relativa, adeguatamente motivata, comporta la necessità per il professionista di rielaborare il progetto esecutivo o parti sostanziali di esso, di eliminare omissioni o rimediare ad errori che non siano eliminabili o rimediabili con semplici prescrizioni ovvero di predisporre altri elaborati in maggiore conformità alle indicazioni del responsabile del procedimento.
5. La conclusione negativa assoluta, adeguatamente motivata, comporta la risoluzione del contratto con il professionista ai sensi dell'articolo 2237 del codice civile.

#### **Art. 11. Documentazione su supporto informatico**

1. Al fine di poter scambiare dati su supporto informatico è necessario stabilire degli standard di preparazione di tali dati che ne rendano agevole l'acquisizione secondo quanto stabilito nei successivi paragrafi.  
A tale scopo la stazione appaltante mette a disposizione del professionista incaricato gli standard dei disegni in formato aperto e leggibile da qualsiasi altro sistema informatico.
2. Tutti i files di testo devono essere forniti anche in versione ASCII salvo nei casi in cui si usi un editor tra i più diffusi (WORD, WORD-PERFECT, AMI-PRO) in modo che il file trasferito conservi anche la grafica e le eventuali tabelle contenute nel file di origine
3. La stazione appaltante fornirà su supporto informatico:

**File modello:** comune\_torino.dwt

**Specifiche di normalizzazione dei disegni tecnici prodotti tramite sistemi CAD:**

delibera\_di\_normalizzazione.pdf

**Stili di plottaggio:** Comune\_b-n.ctb e Comune\_color.ctb.

**Simbologie varie:** serramenti  
sanitari  
arredi  
simboli  
prevenzione incendi

**Blocchi di codifica:** cartiglioA4.dwg  
dest-loc.dwg  
sup-loc.dwg

h-loc.dwg  
cod-por.dwg  
cod-fin.dwg  
cod-mur.dwg  
cod-con.dwg

**Squadratura in formato UNI:** Blocco per stampa in scala 1:100

a0.dwg

In base a tali premesse al professionista vengono consegnate le indicazioni da seguire nell'elaborazione informatica dei disegni.

4. La contabilità dei lavori dovrà essere eseguita con metodo meccanizzato, utilizzando un programma certificato conforme alla legge ed approvato dall'Amministrazione appaltante, o in alternativa, con metodo manuale.

#### **Art. 12. Finalità e compiti della direzione dei lavori.**

1. La direzione dei lavori consiste nel coordinamento, nella direzione e nel controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e in conformità alla disciplina contrattuale.
2. Il direttore dei lavori cura che i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto; egli ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, e costituisce l'interlocutore esclusivo dell'appaltatore e dell'amministrazione appaltante in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge.
4. Al direttore dei lavori fanno altresì carico tutte le attività e i compiti allo stesso demandati dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché:
  - a) la verifica periodica del possesso e della regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
  - b) la cura costante della verifica della validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
5. La direzione lavori:
  - verifica che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali;
  - **cura e aggiorna il cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnala tempestivamente al responsabile del procedimento eventuali difformità rispetto alle**

**previsioni contrattuali con proposta dei necessari interventi correttivi;**

- identifica gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
  - individua e analizza le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori con proposta al responsabile del procedimento di adeguate azioni correttive;
  - assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
  - esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
  - collabora con il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
6. Il direttore dei lavori assume l'obbligo di redigere e consegnare al responsabile del procedimento, entro 20 giorni dalla fine dei lavori, dichiarazione da lui sottoscritta attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto. In caso di sussistenza di difformità il direttore dei lavori è tenuto a rilasciare, nel termine di cui sopra, dichiarazione contenente espressa segnalazione e specifica motivazione di tutte le eventuali difformità nel rispetto dell'art. 25 comma 3 1° periodo della L. 109/94 e s.m.i.
7. La prestazione comprende altresì:
- a) la redazione di controdeduzioni e della relazione riservata in relazione alle eventuali riserve presentate dall'impresa esecutrice;
  - b) la redazione di controdeduzioni o di una relazione in merito alle eventuali contestazioni o esposti presentati da terzi circa l'andamento dei lavori.

**Art. 13. Ottenimento autorizzazioni**

1. Il direttore dei lavori assume l'impegno, l'onere e la responsabilità di assistere l'Amministrazione appaltante in tutte le procedure necessarie per ottenere, dopo l'ultimazione delle opere, il rilascio delle autorizzazioni sanitarie, del certificato prevenzione incendi e di tutti i documenti necessari per il rilascio dell'agibilità.
2. In particolare il direttore dei lavori:
- a) si impegna a verificare che l'impresa appaltatrice sia in possesso dell'elenco completo di certificazioni, documenti e collaudi richiesti per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie, del certificato prevenzione incendi e dell'agibilità;
  - b) si impegna ad adoperarsi affinché tali certificazioni, documenti e collaudi pervengano alla direzione lavori **entro 30 giorni dall'ultimazione di ciascuna delle opere relative;**
  - c) si impegna a verificare prima dell'emissione di ogni S.A.L. che tutte le certificazioni relative alle opere contenute in detto S.A.L. siano state regolarmente consegnate alla direzione lavori, anche ai fini della regolare liquidazione dei corrispettivi;
  - d) si impegna comunque ancora a verificare, prima che l'Amministrazione provveda al versamento del saldo ed allo svincolo delle ritenute di garanzia, che tutte le certificazioni, documenti e collaudi necessari all'ottenimento delle autorizzazioni sanitarie, del certificato prevenzione incendi e del rilascio dell'agibilità siano stati consegnati dall'impresa appaltatrice, informando tempestivamente l'Amministrazione appaltante al riguardo;
  - e) provvede al termine dei lavori a rilasciare dichiarazione da lui sottoscritta, attestante l'avvenuta consegna di dette certificazioni, documenti e collaudi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni sanitarie, del certificato prevenzione incendi e dell'agibilità;
  - f) si impegna a garantire la propria disponibilità nella gestione di tutti i rapporti con gli Organi di Tutela (A.S.L. – VV.FF. ecc.) nonché nei rapporti con l'AEM sino al conseguimento delle autorizzazioni sanitarie, del certificato prevenzione incendi e dell'agibilità.;

g) si impegna a rendersi disponibile per ogni altro adempimento necessario sino all'effettivo conseguimento delle autorizzazioni sanitarie, del certificato prevenzione incendi e del rilascio dell'agibilità, rendendosi in particolare disponibile per presenziare al sopralluogo che gli organi competenti effettueranno.

#### **Art. 14. Controllo degli adempimenti relativi alla manodopera e al subappalto.**

1. Ferme restando le competenze del coordinatore e dell'appaltatore, il direttore dei lavori deve verificare, nei modi che ritenga più efficaci, contemperando i principi della semplificazione e della certezza, la correttezza degli adempimenti dell'esecutore in materia di rispetto degli obblighi contributivi, assicurativi, previdenziali, contrattuali e retributivi nei confronti della manodopera, sia in relazione ai dipendenti propri che a quelli delle imprese subappaltatrici.
2. Egli ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al responsabile del procedimento le irregolarità riscontrate nell'ambito dell'attività di cui al presente articolo, salvo che si tratti di mere irregolarità formali o procedurali per le quali non siano previste sanzioni di alcun genere.

#### **Art. 15. Conduzione dei lavori: sospensioni, riprese, proroghe.**

1. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione nel rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari, sono a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore, devono recare l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori e devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione.
2. Non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni ove le motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.

#### **Art. 16. Conduzione dei lavori: interferenze di soggetti dell'amministrazione appaltante.**

1. Il direttore dei lavori non può far eseguire lavori diversi, con modalità diverse, in tempi diversi o comunque non in conformità agli atti approvati. Ogni violazione di tale divieto ricade sotto la sua diretta responsabilità.
2. Sono concesse le modifiche di carattere marginale di cui all'articolo 5, comma 3, primo periodo, della legge 109/94 e s.m.i.
3. Le modifiche di cui al comma 2 possono essere richieste o ordinate dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori.
4. In ogni altro caso le varianti devono essere debitamente autorizzate dall'Amministrazione ai sensi di legge e di regolamento, pena la responsabilità del direttore dei lavori per la loro esecuzione non autorizzata.
5. Fermi restando i limiti e i divieti di cui all'articolo 15, nella prestazione di direzione dei lavori sono compresi tutti gli adempimenti, con la redazione della relativa documentazione e dei pertinenti elaborati, necessari all'esecuzione delle modifiche di cui al comma 2 da presentare

per l'accettazione al responsabile del procedimento.

### **Art. 17. Contabilità dei lavori**

1. Per la contabilità si intende la rendicontazione, con tutti gli atti presupposti e conseguenti, necessari alla valutazione consuntiva dell'intervento sotto il profilo economico.
2. Nelle prestazioni relative alla contabilità sono compresi sia i lavori riferibili al contratto originario che quelli riferibili ad atti aggiuntivi o appendici contrattuali, perizie, adeguamenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni in danno, rifacimenti e ripristini.
3. Sono altresì comprese le prestazioni contabili relative ai lavori in economia, alle riserve e al contenzioso che abbia un contenuto riferibile alla misurazione o alla valutazione quantitativa o economica dei lavori, alle riduzioni di prezzo comunque motivate, a lavori extracontrattuali riconoscibili e a quant'altro abbia riflessi sui rapporti economici con l'impresa esecutrice sotto il profilo della quantità e della qualità delle lavorazioni.
4. Gli atti contabili, una volta sottoscritti dal direttore dei lavori, sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti che hanno prodotto la spesa.
5. La contabilità è affidata al direttore dei lavori.
6. L'accertamento e la registrazione dei fatti che producono spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verifica richieda scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado:
  - a) **di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti nel rispetto dell'importo previsto nello schema di contratto;**
  - b) **di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le disposizioni necessarie per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate.**
7. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto, ai sensi del D.P.R. 554/99 sono:
  - a) il giornale dei lavori;
  - b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste distinti per lavorazioni o categoria di opere secondo le indicazioni del responsabile del procedimento;
  - c) le liste settimanali;
  - d) il registro di contabilità;
  - e) il sommario del registro di contabilità;
  - f) gli stati d'avanzamento dei lavori ;
  - g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
  - h) il conto finale e la relativa relazione.
8. Riguardo ai documenti amministrativi contabili si precisa che:
  - a) sono tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile;

- b) il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, sono a fogli numerati e firmati nel frontespizio dal responsabile del procedimento;
  - c) il registro di contabilità è numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile, a cura del direttore dei lavori;
  - d) sono redatti secondo le direttive dell'Ispettorato Tecnico dell'Amministrazione (all. 1 Modulistica direzione e contabilità lavori).
9. Il direttore dei lavori è tenuto a presentare al responsabile del procedimento, con l'emissione dei S.A.L., la relazione sullo sviluppo dei lavori in rapporto alle spese, agli impegni autorizzati e al tempo contrattuale.
10. Il direttore dei lavori è tenuto a presentare al responsabile del procedimento, entro il giorno 18 di ogni mese, a prescindere dall'emissione di S.A.L.:
- esatta rendicontazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo con le modalità di cui al comma 6, attestando il rispetto dei fondi stanziati;
  - breve relazione indicando la percentuale avanzamento lavori.

#### **Art. 18. Accertamento della regolare esecuzione.**

1. All'atto di redazione dello stato avanzamento lavori e del certificato di ultimazione, il direttore di lavori trasmette al collaudatore tutti gli atti e i documenti necessari all'espletamento del collaudo.
2. Nelle prestazioni di direzione dei lavori sono comprese tutte le assistenze tecniche di competenza del direttore dei lavori da prestare all'organo di collaudo, compresa la consegna di tutte le certificazioni e i documenti necessari per ottenere il Certificato Prevenzione Incendi e il nulla-osta igienico-sanitario, nonché tutti i documenti di cui all'art. 190 del D.P.R. n. 554 del 21/12/99.

#### **Art. 19. Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione**

1. Le prestazioni da eseguirsi da parte del coordinatore durante l'esecuzione dell'opera, ai sensi dell'articolo 5 del decreto 494/96 e smi, consistono in:
- a) verifica dell'applicazione del piano, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
  - b) verifica dell'idoneità del piano operativo, sia all'inizio dei lavori che nel corso degli stessi;
  - c) organizzazione tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, della loro reciproca informazione;
  - d) verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali;
  - e) segnalazione, al responsabile del procedimento, delle inosservanze alle disposizioni normative e alle prescrizioni del piano con proposta di sospensione dei lavori, allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere;
  - f) sospensione, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, di singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
2. Il coordinatore redige la notifica preliminare di cui all'articolo 11 del decreto n. 494/96 e smi, la consegna al responsabile del procedimento per la trasmissione all'organo di controllo e ne acquisisce copia completa degli estremi della predetta trasmissione.

3. Prima della consegna lavori il coordinatore trasmette all'impresa esecutrice il piano facendosi relazionare prova dell'avvenuto ricevimento, unitamente all'invito esplicito alla stessa impresa a presentare eventuali proposte integrative entro 10 gg.:
  - a) che essa ritenga possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto 494/96 e smi;
  - b) per adeguare i contenuti del piano alle proprie tecnologie, ai sensi dell'articolo 31, comma 2-bis, della legge 109/94 e smi;
  - c) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, ai sensi dell'articolo 31, comma 2-bis, della legge quadro.
4. Entro 5 giorni dalla presentazione, da parte dell'impresa, delle eventuali proposte integrative e del piano operativo di cui al combinato disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera f-ter del decreto 494/96 e smi e dell'articolo 31, comma 2, lettera c), della legge 109/94 e s.m.i. , il coordinatore si esprime in forma scritta circa:
  - a) l'ammissibilità e, quindi, l'idoneità e l'accogliibilità, anche parziale, delle proposte formulate dalla impresa aggiudicataria e dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
  - b) l'idoneità del piano operativo, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano, assicurandone la coerenza con quest'ultimo.
5. In nessun caso le proposte accolte formulate dall'impresa aggiudicataria, possono comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi di aggiudicazione o degli oneri per l'attuazione del piano come già determinati.
6. Qualora il coordinatore per l'esecuzione sia un soggetto diverso dal coordinatore per la progettazione, entro 10 giorni dalla sua nomina o comunque prima dell'inizio delle procedure di affidamento, egli deve esprimersi sulla congruità e adeguatezza del piano. Qualora riscontri necessità di adeguamenti o modifiche deve comunicare immediatamente al responsabile del procedimento le proprie proposte. Qualora egli non si esprima nel termine sopra indicato, il piano si intende condiviso senza riserve sotto tutti gli aspetti, ivi compresi quello della responsabilità. Il termine decorre dalla data di messa a disposizione del piano, se questo, per qualunque ragione, non sia disponibile al momento della nomina.
7. Il coordinatore durante il corso dei lavori deve:
  - a) verificare l'applicazione, con opportune azioni di coordinamento e controllo, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni pertinenti a ciascuno di loro contenute nel piano e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  - b) verificare la costanza nel tempo dell'idoneità del piano, del fascicolo e del piano operativo; adeguare il piano e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi;
  - c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  - d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  - e) segnalare al responsabile del procedimento, previa contestazione scritta alle imprese e ai



lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle prescrizioni del piano e alle disposizioni in materia di obblighi dei lavoratori autonomi, di misure generali di tutela e di obblighi dei datori di lavoro, previste rispettivamente dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto 494/96 e s.m.i.; proporre al responsabile del procedimento la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere;

f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

8. Il coordinatore accede e presenza nel cantiere ogni volta che lo ritenga necessario e convoca le riunioni di coordinamento previste nel piano di sicurezza di cui redige verbale da trasmettere al responsabile del procedimento, e comunque effettua visite settimanali di cui redige verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
9. E' compresa nell'incarico l'assistenza al responsabile del procedimento in materia di sicurezza e salute nel cantiere. E' altresì compresa l'emissione di pareri, anche con redazione di relazioni motivate, per la soluzione bonaria delle vertenze e delle riserve dell'impresa di cui all'articolo 31-bis della legge n.109 del 1994 e s.m.i, ove causate in tutto o in parte da controversie circa le misure di sicurezza o gli oneri per l'attuazione del piano.
10. Le proposte di cui al precedente comma 3, possono essere presentate al coordinatore anche nel corso dei lavori, purché prima dell'esecuzione delle lavorazioni alle quali si riferiscono, applicando le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5.
11. Il coordinatore svolge l'incarico in conformità alle normative che sono successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine della migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.
12. Il coordinatore è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del responsabile del procedimento.
13. A lavori ultimati il coordinatore produce i documenti aggiornati relativi all'opera eseguita con la versione definitiva del fascicolo, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto, direttamente o indirettamente, dell'intervento.
14. A lavori ultimati il coordinatore redige altresì una relazione, da trasmettere al responsabile del procedimento e al collaudatore, contenente:
  - a) un giudizio sintetico sull'operato dell'impresa in materia di sicurezza;
  - b) eventuali giudizi negativi sull'operato delle imprese, anche subappaltatrici e dei lavoratori autonomi in materia di sicurezza;
  - c) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l'attuazione del piano, qualora vi siano stati effettivi e giustificati risparmi, purché non motivati dall'elusione o dalla riduzione delle misure di sicurezza, oggetto di perizia o altro atto giuridicamente assimilabile;
  - d) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l'attuazione del piano, qualora vi siano stati ingiustificate elusioni o riduzioni delle misure di sicurezza, ancorché tali da non richiedere provvedimenti cautelari, repressivi o procedure di contenzioso;
  - e) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo, a titolo di penale, per il mancato o tardivo

adempimento di obblighi ovvero per il mancato o tardivo adempimento nell'esecuzione dei lavori, che sia dipeso dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza;

f) la descrizione degli eventuali incidenti o infortuni sul lavoro e degli eventuali eventi dannosi o colposi che siano dipesi dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza, con l'indicazione delle relative conseguenze.

### **Art. 20. Altre condizioni disciplinanti l'incarico**

1. Il professionista si impegna alla consegna, entro 15 giorni dalla firma del disciplinare, di tutta la documentazione, comprensiva delle garanzie necessarie per l'espletamento dell'incarico e della dichiarazione di correntenza contributiva.
2. Il professionista rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese di corrispettivo, oltre a quanto previsto del presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.
3. L'Amministrazione si impegna a fornire al professionista, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti.
4. Il professionista incaricato si impegna a:
  - a) produrre numero cinque copie di ogni elaborato già retribuite con il compenso qui stabilito;
  - b) a produrre, una planimetria quotata con indicate le reti tecnologiche;
  - c) a produrre in triplice copia un estratto del progetto definitivo e del progetto esecutivo formato A3, composto dalla descrizione degli interventi e dalle piante di rilievo e progetto, da trasmettere alle direzioni didattiche.
  - d) a produrre un esemplare su supporto lucido eliocopiabile e tre copie su dischetto magnetico in formato standardizzato tipo DXF o DWG di ogni documento ed elaborato grafico.
5. Fermo restando il riconoscimento in capo al professionista della paternità di quanto da questi progettato, è espressamente riconosciuto all'Amministrazione il diritto in via esclusiva di riprodurre, pubblicare ed in ogni caso riutilizzare in qualsiasi forma e modo, anche per la realizzazione di nuove e diverse opere che l'Amministrazione stessa dovesse commissionare nel futuro, tutti i disegni, gli elaborati ed in generale i risultati dell'opera resa dal professionista in ottemperanza agli obblighi di cui alla presente scrittura, anche affidando a terzi l'incarico di realizzare uno o più livelli progettuali, senza che il professionista possa vantare alcun diritto esclusivo o a compenso.
6. Il professionista incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi:
  - a) a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione;
  - b) a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definitive dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;
  - c) a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'Amministrazione affidante anche in orari serali, per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione a semplice richiesta dell'Amministrazione.

### **Art. 21. Durata dell'incarico.**

1. I termini per l'espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione affidante;
2. Il professionista è tenuto a svolgere il progetto definitivo e a presentare le pratiche di cui all'art. 6 in complessivi giorni 90 (novanta) dalla data di comunicazione scritta con cui l'Amministrazione rende noto al professionista l'avvenuta approvazione del progetto preliminare;
3. Il professionista è tenuto a svolgere il progetto esecutivo ed il piano di sicurezza in complessivi giorni 60 (sessanta) dalla data di comunicazione scritta con cui l'Amministrazione rende noto al professionista l'avvenuta approvazione del progetto definitivo e l'ottenimento dei pareri di cui all'art. 6.
4. I termini per l'espletamento delle prestazioni relative alla direzione e contabilità dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sono correlati al tempo utile per ultimare i lavori in oggetto, come definiti all'art. 8 dello Schema di Contratto, oltre ai tempi di legge per l'espletamento dei compiti della direzione dei lavori.

### **Art. 22. Penale per i ritardi.**

1. Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari al 1 per mille dell'importo dei compensi di cui all'art. 25, per ciascun livello di progettazione, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'art. 21; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.
2. Il ritardo nella conduzione dei lavori prevista nello schema di contratto, nella consegna della documentazione contabile e di ogni altra documentazione obbligatoria nel corso dei lavori appaltati, comporta una penale pari al 1 per mille dell'importo del compenso totale di cui all'art. 25 per ogni giorno oltre i termini previsti dai regolamenti vigenti.
3. Il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 21 del presente contratto comporta l'applicazione di una penale pari al 1 per mille per ogni giorno di ritardo, salva la sussistenza di comprovate ragioni che abbiano reso impossibile il regolare adempimento contrattuale.
4. La mancata osservanza dell'obbligo contrattuale di cui all'art. 17 comma 10 da parte del direttore dei lavori, ove il ritardo nella consegna della rendicontazione si protragga per oltre 15 giorni, comporta l'applicazione di una penale pari al 1 per mille dell'importo totale dei compensi per direzione e contabilità lavori di cui all'art. 25 per ogni giorno oltre i termini stabiliti.
5. In particolare, in caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui agli art. 13 e 17 del presente contratto, il direttore dei lavori è tenuto al risarcimento di tutti gli eventuali danni, di ogni natura, derivanti all'Amministrazione in conseguenza di tali inadempimenti.
6. Le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del professionista per eventuali

maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

7. Le penali non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali, pena la risoluzione del contratto.
8. Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.

### **Art. 23 Risoluzione del contratto**

1. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il professionista sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale di cui all'articolo 22 abbia raggiunto il 10% dell'importo dei compensi sui quali è stata calcolata.
2. Ove su uno dei livelli progettuali non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque ente o Amministrazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente organo consultivo dell'Amministrazione, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, al professionista incaricato non è dovuto alcun compenso e l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare esaurito l'incarico.
3. L'Amministrazione, ove intenda avvalersi della facoltà di cui sopra, deve comunicarlo al professionista mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'indicazione specifica della fattispecie comportante la risoluzione.
4. E' facoltà dell'Amministrazione recedere anticipatamente dal contratto, dichiarando esaurito l'incarico, in qualunque fase delle prestazioni senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del professionista. In tali casi al professionista incaricato è corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte sino a quel momento semprechè meritevoli di approvazione.
5. L'Amministrazione è tenuta a comunicare al professionista incaricato l'intenzione di recedere di cui al comma precedente con raccomandata con ricevuta di ritorno con almeno 30 gg. di preavviso.
6. Per tutto quanto non espressamente stabilito trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione.

### **Art. 24. Variazioni, interruzioni**

1. Il professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico.
2. Qualunque sospensione o variazione delle prestazioni per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

### **Art. 25. Determinazione del corrispettivo.**

1. I corrispettivi sono così determinati:

a) progetto definitivo:	euro.....
b) progetto esecutivo:	euro.....
c) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (compresi piano di sicurezza e fascicolo)	euro.....
d) direzione lavori	euro.....
e) contabilità lavori	euro.....
f) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	euro.....
<b>TOTALE GENERALE dei corrispettivi</b>	<hr/> euro.....

2. Tutti i compensi indicati sono comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 del Codice civile.
3. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il professionista incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, ove ciò non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.
4. I corrispettivi convenuti sono imm modificabili ai sensi dell'art. 2225 del codice civile, non è prevista alcuna revisione dei prezzi, non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, per quanto applicabile e non hanno alcuna efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che avvenissero dopo l'affidamento dei servizi di cui al presente contratto.
5. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonchè dell'I.V.A., delle eventuali aliquote di legge.

### **Art. 26. Modalità di corresponsione dei compensi**

1. I compensi, così come stabiliti all'art. 25, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:
  - dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte dell'Amministrazione del progetto definitivo e dalla consegna ai diversi Enti delle pratiche per l'ottenimento dei pareri di cui all'art.6. saldo del medesimo;
  - dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte dell'Amministrazione del progetto esecutivo e della consegna delle dichiarazioni di correttezza contributiva e della polizza di responsabilità civile professionale ai sensi dell'art. 30 comma 5 della L. 109/94 e s.m.i. : saldo del medesimo e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.
  - a 30 gg. dalla consegna lavori il 20% del corrispettivo per la direzione lavori e contabilità e - per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
  - a 150 gg. dalla consegna lavori il 30% del corrispettivo per la direzione lavori e contabilità e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
  - ad avvenuta redazione dello stato finale dei lavori e alla consegna dei documenti di cui all'art.19 comma 13 e 14 il 40% del corrispettivo per la direzione lavori e contabilità e saldo del corrispettivo per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- ad avvenuta emissione del certificato di collaudo saldo del corrispettivo della direzione lavori e contabilità.
2. La liquidazione dei compensi è subordinata alla presentazione della fattura indicante le modalità di riscossione, il pagamento avverrà entro 90 gg. dalla data di ricevimento della fattura;
  3. Ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è prevista alcuna forma di anticipazione.

### **Art. 27. Responsabilità verso terzi, garanzie e assicurazione.**

1. Il professionista incaricato assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza alle attività connesse, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.
2. Ai sensi dell'art. 58 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 306/05 della Città di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 07.03.05 n. mecc. 0408060/03 esecutiva dal 21.3.05 il professionista incaricato presenta entro 15 giorni dall'aggiudicazione il deposito cauzionale definitivo stabilito nella misura del 5% dell'importo netto del corrispettivo di cui all'art. 25.
3. Ai sensi del comma 4 art. 105 del Regolamento Generale DPR 554/99 il professionista entro 15 giorni dall'affidamento dell'incarico deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale ai sensi del comma 5 art. 30 L. 109/94 e s.m.i.. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dell'incarico e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.
4. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, della legge n. 109 del 1994 e s.m.i. e dell'articolo 105 del D.P.R. n. 554 del 1999, il professionista incaricato presenta, prima dell'approvazione del progetto esecutivo, la polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione o maggiori costi, avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.  
La polizza dovrà prevedere una garanzia per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati, IVA esclusa.  
La mancata presentazione della polizza da parte del professionista prima dell'approvazione del progetto esecutivo esonera l'Amministrazione dal pagamento di tutti i compensi professionali.
5. Le firme dei funzionari, rappresentanti della Società di assicurazione e bancarie, dovranno essere autenticate da Notaio o da altro Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

### **Art. 28. Cessione e Subappalto.**

1. Il contratto non può essere ceduto.
2. Il subappalto è ammesso previa autorizzazione dell'Amministrazione e nel rispetto dell'art. 18 della legge n. 55 del 1990, in quanto applicabile, nonché dell'articolo 17, comma 14-quinquies, della legge n. 109 del 1994 e s.m.i..

### **Art. 29. Modifiche al progetto - Perizie di variante tecnica e perizie suppletive.**

1. Il professionista incaricato si obbliga ad introdurre nel progetto tutte le modifiche, le aggiunte ed i perfezionamenti che siano dall'Amministrazione ritenuti necessari per l'adempimento dell'incarico e non siano in contrasto con le istruzioni originariamente dalla stessa impartite, senza che dia diritto a speciali o maggiori compensi.
2. Il professionista incaricato deve introdurre senza indugio negli atti progettuali tutte le modifiche e i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso, comunque denominati, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi.

### **Art. 30. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Saranno a carico del professionista incaricato:
  - tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.);
  - il deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art. 58 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 306/05 della Città di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 07.03.05 n. mecc. 0408060/03 esecutiva dal 21.3.05
  - le spese per la copertura assicurativa dovuta ai sensi del comma 5 art. 30 della L. 105/94 e s.m.i.;
  - le spese relative all'ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri di competenza degli organi di vigilanza di cui all'art 6, secondo le tariffe in atto al momento della presentazione.
2. I contributi integrativi obbligatori dovuti alle Casse di previdenza dei professionisti, che la legge pone a carico del committente, nonché l'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, sono a carico dell'Amministrazione.

### **Art. 31 controversie.**

1. Per ogni controversia riguardante l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto, ne viene fatta contestazione scritta al responsabile del procedimento; quest'ultimo propone la soluzione entro 30 giorni dal ricevimento, provvedendo nei 30 giorni successivi agli adempimenti eventualmente necessari per gli adeguamenti della copertura finanziaria, per la risoluzione del contratto, per la devoluzione della causa al giudizio arbitrale ovvero all'autorità giudiziaria.
2. Qualora la soluzione proposta dal responsabile del procedimento sia fatta propria dagli organi dell'Amministrazione e sia accolta dal professionista incaricato, è redatto apposito verbale, con la sottoscrizione del quale da parte del professionista incaricato cessa la materia del

contendente.

3. Qualora la controversia sia devoluta all'autorità giudiziaria, sia ordinaria che amministrativa, in base alle rispettive competenze e alla giurisdizione sulla materia alla quale è riconducibile il contenzioso, il foro competente è quello dell'ambito territoriale dell'Amministrazione.

### **Art. 32. Disposizioni transitorie**

1. Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il professionista incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione affidante, solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.
2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente disciplinare è vincolante per l'Amministrazione affidante per il solo progetto definitivo, mentre lo sarà per il progetto esecutivo e per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, per la direzione e contabilità lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione solo dopo che la stessa Amministrazione avrà comunicato per iscritto l'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni.
3. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione non procedere all'affidamento a terzi del progetto esecutivo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, della direzione e contabilità lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.

Torino,.....

Il professionista incaricato

Il responsabile del procedimento

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Concorrente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti del presente capitolato:

- art. 1 – Oggetto dell'incarico
- art. 2 - Obblighi legali e riferimenti vincolanti
- art. 3 - Descrizioni delle prestazioni
- art. 4 - Disposizioni generali in materia di progettazione
- art. 6 - Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti-Conferenza dei servizi
- art. 7 - Verifica del progetto definitivo
- art. 10 - Validazione del progetto esecutivo
- art. 11 – Documentazione su supporto informatico
- art. 12 - Finalità e compiti della direzione dei lavori



- art. 13 - Ottenimento autorizzazioni
- art. 15 - Conduzione dei lavori: sospensioni, riprese, proroghe
- art. 17 - Contabilità dei lavori
- art. 19 - Ccoordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
- art. 20 - Altre condizioni disciplinanti l'incarico
- art. 21- Durata dell'incarico
- art. 22 - Penale per i ritardi
- art. 23 - Risoluzione del contratto
- art. 25 - Determinazione del corrispettivo
- art. 26 - Modalità di corresponsione dei compensi
- art. 27 - Responsabilità verso terzi, garanzie e assicurazione
- art. 29 - Modifiche al progetto - Perizie di variante tecnica e perizie suppletive
- art. 30 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
- art. 32 - Disposizioni transitorie

Torino, .....

Il professionista incaricato